

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI NOTEBOOK, ALTRI DISPOSITIVI E DC SERVER - CIG: 8277074989**

**TRA**

- il **FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario** (Codice Fiscale: 97275180582), con sede in Via Nazionale, n. 89/A - 00184 Roma (RM), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Paolo Arena (in prosieguo anche denominato più semplicemente "*Committente*" e/o "*Fondo*");

**E**

- la **GFX S.r.l.** (Codice Fiscale: 0844133059/P.IVA: 02056831007), con sede legale e sede operativa in Via Giovanni Filippo Ingrassia, n. 15 – CAP 00152, Roma (RM), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Sandro Francola (C.F.: FRNSDR47S21D452O), nato a Fabrica di Roma (VT) il 21 Novembre 1947 e residente a Roma (RM) in Via Pietro Frattini, n. 289 (di seguito, denominata anche "*Affidataria*");

di seguito, denominati congiuntamente le "*Parti*" e singolarmente la "*Parte*";

**PER**

l'affidamento della "fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server" (di seguito, per brevità "*Servizio*" o "*Servizi*")

**PREMESSO CHE**

- il ricorso al noleggio delle apparecchiature informatiche per il Fondo For.Te. è considerato la soluzione più efficiente per coniugare il contenimento dei costi con il periodico ammodernamento delle apparecchiature informatiche (notebook e dispositivi opzionali, monitor e tablet) e delle relative componenti hardware e software in uso al personale dipendente, ai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione ed ai componenti degli Organi del Fondo;
- il contestuale affidamento al medesimo Operatore Economico del servizio di supporto, assistenza e manutenzione, consente di mantenere l'efficienza complessiva dell'infrastruttura informatica dallo stesso offerta in noleggio, garantendone elevate performance;

- il Fondo For.Te. ha, inoltre, necessità di garantire il funzionamento del DC Server presente presso la sede attraverso una costante attività di gestione e manutenzione;
- il CdA del Fondo, nella seduta del 15 Novembre 2019, ha deliberato di avviare una procedura negoziata per l'individuazione di un Operatore Economico, a cui affidare il servizio di fornitura in noleggio di apparecchiature informatiche, della relativa manutenzione ed assistenza tecnica e per la manutenzione del DC Server presente presso il Fondo, per la durata di 36 (trentasei) mesi;
- con Determinazione a contrarre del 16 Aprile 2020 (Prot. n. D20/3332), il Fondo ha dato avvio ad un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, finalizzata alla consultazione di almeno cinque Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per l'affidamento della "fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server" per la durata di 36 (trentasei) mesi e di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto della natura standard delle forniture e dei servizi oggetto di gara;
- l'importo massimo stimato per l'affidamento è stato fissato ad € 130.000,00 (centotrentamila/00) al netto di IVA al 22%;
- è stato acquisito quale Codice Identificativo Gara (CIG) il 8277074989;
- nel corso della seduta pubblica del 05 Giugno 2020, come da verbale Prot. n. D20/5367, è risultato che la GFX S.r.l. ha presentato la migliore offerta;
- con Delibera del 16 Giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 10 Giugno 2020 (Prot. n. D20/5527);
- con Determina Presidenziale del 16 Giugno 2020 (Prot. n. D20/5857), il Fondo ha aggiudicato il servizio all'Affidataria, subordinandone l'efficacia all'esito delle prescritte verifiche e controlli mediante il sistema .AVCPass;
- a seguito della verifica effettuata tramite il sistema reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 18 Giugno 2020;
- è facoltà della Stazione Appaltante stipulare il contratto prima dei 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione in quanto, ai sensi dell'Art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, il termine dilatorio non si applica nel caso di affidamento effettuato ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b).

\*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art. 1 - Norme regolatrici del contratto**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto e/o negli allegati, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla legislazione italiana ed, in particolare:

- al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del Decreto Crescita), anche noto come Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito, per brevità, *Codice*);
- alle Linee Guida dell'ANAC;
- alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fondo affida alla GFX S.r.l., che accetta, l'esecuzione in regime di appalto del servizio di fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e Dc Server.

2.2 Il Servizio dovrà essere svolto conformemente a quanto definito nel presente contratto e, per quanto non espressamente previsto, secondo le specifiche e/o le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara (**All. 1**), al Capitolato Tecnico (**All. 2**), alla scheda Caratteristiche tecniche delle apparecchiature ed all'allegata documentazione tecnica (**All. 3**) nonché all'Offerta Economica presentata dall'Affidataria (**All. 4**), alla pianificazione esecutiva ed alle istruzioni ricevute dal Fondo durante l'esecuzione del contratto.

Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto ivi non espressamente previsto.

### **Art. 3 - Modalità di erogazione dei servizi e referenti del contratto**

3.1 L'Affidataria si impegna, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti al Servizio ed a fornire le stesse con capacità e diligenza professionale, onde soddisfare le esigenze e le richieste del Fondo.

3.2 Le Parti definiscono e concordano la pianificazione esecutiva dei servizi, nell'ambito di una riunione di *kick off* convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui al successivo paragrafo 3.10.

Nella stessa riunione di *kick off*, le Parti concordano, altresì, le istruzioni operative inerenti alle modalità ed alle tempistiche della consegna delle apparecchiature e quelle relative all'attivazione, gestione, chiusura e rendicontazione degli interventi di assistenza e manutenzione.

3.3 L'Affidataria si obbliga a rispettare la pianificazione esecutiva dei servizi, congiuntamente definita nella riunione di *kick off*.

3.4 Con riferimento alla fornitura delle apparecchiature, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, viene emesso un primo “Ordinativo di noleggio” nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 4 del Capitolato Tecnico. Il noleggio dei rimanenti dispositivi (Notebook in uso ai dipendenti del Fondo e Monitor) sarà attivato con successivi “Ordinativi di noleggio” durante il corso della fornitura e fino alla concorrenza del numero massimo previsto, fatta salva la facoltà per il Fondo di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall’Art. 106, commi 2, 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

3.5 La consegna delle apparecchiature deve avvenire, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi, dall’emissione dell’“Ordinativo di noleggio”. Completata l’attività di installazione e configurazione delle apparecchiature, ad attestazione del corretto funzionamento, le Parti redigono congiuntamente i verbali di collaudo che, una volta sottoscritti per approvazione dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile di Contratto indicato dall’Affidataria (come indicati ai successivi paragrafi 3.9 e 3.10), costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3.6 E’, inoltre, attivato Il servizio di gestione, manutenzione e supporto nella configurazione del DC Server ed il servizio di assistenza e manutenzione per guasti/malfunzionamenti, per l’intera durata del contratto di cui all’Art. 7 del Capitolato Tecnico.

3.7 L’Affidataria si impegna, durante il corso dell’esecuzione del contratto, a rispettare le istruzioni operative dettate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, comunque condivise con il Referente dell’Affidataria, di cui al paragrafo 3.9, via e-mail o PEC nel corso dell’esecuzione del Servizio.

3.8 In caso di violazione di tali obblighi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 6 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

3.9 Ai fini del presente contratto, l’Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il Dott. Sandro Francola (cell: +393486016275 - e-mail: [s.francola@gefx.it](mailto:s.francola@gefx.it) - PEC: [gefxsrl@pec.it](mailto:gefxsrl@pec.it)), in qualità di Responsabile di Contratto ed il Dott. Raoul Barchiesi (tel.: 06/536253 cell.: +393484458046 - e-mail: [r.barchiesi@gefx.it](mailto:r.barchiesi@gefx.it)) in qualità di Referente.

3.10 Il Referente del Fondo è il Responsabile dell’Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione, Dott. Fabio Marino (e-mail: [f.marino@fondoforte.it](mailto:f.marino@fondoforte.it)).

#### **Art. 4 - Personale**

4.1 L’Affidataria dovrà impiegare un organico adeguato allo svolgimento del Servizio con le previste competenze tecniche e professionali richieste, in conformità a quanto indicato nel presente contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e nell’allegata documentazione tecnica presentata in sede di offerta.

4.2 L'Affidataria si obbliga ad eseguire il Servizio impiegando il Gruppo di Lavoro, i cui nominativi saranno comunicati in sede di riunione di *kick off*, garantendo la presenza della figura professionale in possesso dell'attestazione Microsoft di superamento dell'esame "Administering Windows Server 2012", prodotta in sede di Offerta.

4.3 L'Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione e/o di integrazione dei componenti del Gruppo di Lavoro, a comunicare tempestivamente i nominativi, a trasmettere copia dei rispettivi attestati nonché a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal Fondo.

4.4 Le sostituzioni nell'ambito del Gruppo di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o di superiore competenza tecnica – professionale, nel rispetto, peraltro, dei requisiti minimi previsti per i servizi di assistenza ed i livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico. Ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata dal Direttore dell'Esecuzione.

4.5 L'Affidataria si impegna, altresì, a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al Gruppo di Lavoro che abbiano costituito motivo di doglianza da parte del Fondo.

#### **Art. 5 - Corrispettivo e fatturazione**

5.1 L'importo contrattuale complessivo del presente contratto è determinato sulla base dei servizi richiesti dalla Committente ed effettivamente erogati dall'Affidataria, tenuto conto delle indicazioni di costo unitario espresse per ciascuna tipologia di servizio nell'Offerta Economica formulata.

5.2 Detti importi sono fissi ed invariabili e si intendono comprensivi dell'attività di consegna presso la sede del Fondo, ivi incluso ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, asporto e smaltimento dell'imballo.

5.3 L'importo contrattuale massimo erogabile sarà, quindi, pari ad **Euro 80.460,00 (ottantamilaquattrocentosessanta/00)** al netto di IVA ed è comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 10.698,00 (diecimilaseicentonovantotto/00) e degli oneri aziendali per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, quantificati in € 300 (trecento/00).

5.4 Si precisa che i costi per la sicurezza da rischi per interferenza di cui all'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati valutati pari a 0 (zero).

5.5 Resta inteso che, qualora i servizi forniti dovessero essere, per qualsiasi ragione non imputabile alla Committente o tenuto conto delle mutate esigenze che per la stessa dovessero emergere durante il corso di esecuzione del contratto, inferiori ai servizi richiesti, l'Affidataria non potrà pretendere il pagamento.

5.6 I Servizi erogati saranno fatturati dall'Affidataria su base mensile.

5.7 Le fatture dovranno:

- essere intestate a "Fondo For.Te." (C.F.: 97275180582);
- essere contrassegnate con la denominazione dei Servizi e l'indicazione del CIG;

- riportare la dicitura "credito incedibile";
- in caso di fatturazione elettronica, riportare il codice destinatario SDI:0000000 ed essere inviate in copia di cortesia in formato .pdf all'indirizzo e-mail: [amministrazione@fondoforte.it](mailto:amministrazione@fondoforte.it);
- contenere, in relazione al mese di riferimento, l'indicazione: nel caso di fornitura in noleggio, dei quantitativi per tipologia di apparecchiatura e del costo unitario applicato; nel caso di supporto configurazione e gestione DC Server, delle date riferite all'attività di controllo effettuata a cadenza settimanale e del canone mensile; nel caso di servizi di manutenzione/assistenza tecnica, del numero di hh/uomo rendicontate sulla base della tariffa oraria unitaria applicata. I costi e le tariffe riportate devono essere in linea con quanto previsto dall'Offerta Economica (All. 4).

5.8 In caso di installazione di software e di configurazione delle apparecchiature, le fatture emesse, a seguito di collaudo, dovranno, altresì, contenere, in relazione al mese di riferimento, il numero ed il tipo di licenze distribuite.

5.9 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa validazione dei Servizi da parte del D.E.C. ed a fronte di DURC regolare in corso di validità.

5.10 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. 5).

#### **Art. 6 - Verifiche e penali**

6.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la corretta esecuzione delle attività ed, in generale, dei Servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.

6.2 Fatto salvo i casi di forza maggiore, in caso di ritardo da parte dell'Affidataria nell'esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

<b>Voce di inadempimento</b>	<b>Penale applicata</b>
Mancato rispetto dei tempi di consegna delle apparecchiature di installazione/configurazione dei sistemi applicativi e software	1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del Servizio.
Mancato rispetto dei tempi di sostituzione delle apparecchiature e dei programmi che non superino le prove di collaudo	1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del Servizio.

Mancato rispetto delle tempistiche di presa in carico e di gestione, entro il tempo massimo di attesa, delle segnalazioni c.d. STANDARD, per guasti/malfunzionamenti delle apparecchiature e del DC Server <b>non bloccanti</b> per l'utente	€ 40,00 (quaranta/00) per ogni ora di ritardo nell'espletamento del Servizio.
Mancato rispetto delle tempistiche di presa in carico e di gestione, entro il tempo massimo di attesa, delle segnalazioni c.d. URGENTI, per guasti/malfunzionamenti delle apparecchiature e del DC Server <b>bloccanti</b> per l'utente	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo nell'espletamento del Servizio.
Mancata fornitura di apparecchiatura sostitutiva (c.d. "muletto") già predisposta con le stesse caratteristiche tecniche e con installati i software	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del Servizio.
Mancato rispetto, interruzione o non prosecuzione delle attività del servizio di controllo settimanale, supporto nella configurazione e gestione del DC Server	1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e/o mancata copertura
Impiego di personale non incluso nel Gruppo di lavoro e sua sostituzione, senza previa autorizzazione del Fondo.	1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di utilizzo di personale non incluso nel gruppo di lavoro.

6.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del Servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l'esecuzione del contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente contratto, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni singola violazione accertata.

6.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla liquidazione della fattura imminente e, qualora non fosse sufficiente, si procederà sugli importi cumulati per quella successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.

6.5 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.

6.6 Qualora all'Affidataria vengano applicate n. 03 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6.7 L'Affidataria prende atto ed accetta che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6.8 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali.

#### **Art. 7 - Variazioni dei servizi**

7.1 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Fondo si riserva la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali delle attività, che il Fondo riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti ai Servizi.

7.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Fondo e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

7.3 Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 - Durata del contratto**

8.1 Il presente contratto ha **durata di 36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

8.2 L'Affidataria non potrà pretendere il pagamento dei servizi non erogati entro il termine fissato dal contratto.

8.3 Alla scadenza del contratto, l'Affidataria garantirà un periodo di affiancamento al Fornitore entrante pari a 15 (quindici) giorni lavorativi, in cui dovrà trasferire il know-how acquisito in materia di DC Server e software installati su tutte le postazioni presenti presso il Fondo e garantire il supporto necessario per il ripristino dei profili utente e relativi dati.

Inoltre, l'Affidataria, alla presenza di un incaricato del Fondo, dovrà formattare tutti i notebook oggetto della fornitura.

#### **Art. 9 - Obblighi e garanzie dell'Affidataria**

9.1 L'Affidataria dichiara di possedere le capacità, l'esperienza, l'organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti, ai sensi del presente Contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.

9.2 L'Affidataria si impegna ad osservare nell'esecuzione dei Servizi i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nel Contratto e, per quanto non espressamente previsto, nei seguenti documenti:



- le disposizioni normative vigenti in materia;
- il Disciplinare di gara (**All. 1**);
- il Capitolato Tecnico (**All. 2**);
- la scheda Caratteristiche tecniche delle apparecchiature ed allegata documentazione tecnica (**All.3**);
- l'Offerta Economica formulata dall'Affidataria (**All. 4**);
- la pianificazione esecutiva;
- le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

9.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l'intera durata del presente contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento dei Servizi.

9.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi e delle licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.

9.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l'Affidataria:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;

dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà, risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

#### **Art. 10 – Privacy e riservatezza**

10.1 L'Affidataria acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali forniti dalla stessa per la definizione e l'espletamento del presente appalto, comunicati nell'ambito di tale finalità. È possibile che i suddetti dati vengano, altresì, comunicati alle Pubbliche Amministrazioni vigilanti sul Fondo qualora richiesti per le finalità di legge.

10.2 L'Affidataria è informata che i dati verranno trattati per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente contratto e dei Servizi, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge ed alle esigenze di tipo operativo e gestionale.

10.3 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:

- assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;

- assume l'obbligo di non divulgarli;
- di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo;
- di non farne oggetto di sfruttamento.

10.4 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

10.5 La durata di tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino a 3 (tre) anni successivi alla scadenza dello stesso.

10.6 È facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dall'Affidataria con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte della Committente.

#### **Art. 11 – Codice Etico e normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001**

11.1 Nell'esecuzione del presente contratto, l'Affidataria si impegna e si obbliga a svolgere i Servizi nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati dal Fondo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili sul il sito istituzionale del Fondo: [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it), nella sezione "Conosci For.Te.", alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico" e l'Affidataria dichiara di averne preso visione, di conoscerli e di accettarli.

11.2 Le norme ed i principi del Codice Etico e del Modello 231 costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.

11.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, del Codice Etico e del Modello 231 costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

#### **Art. 12 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

12.1 È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere ad altri e/o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte dei Servizi.

12.2 È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso e/o di cedere a terzi i crediti, anche parziali, derivanti dal presente contratto.

12.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

### **Art. 13 - Responsabilità**

13.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione della fornitura, dei servizi ad essa connessi ed in generale dei Servizi assunti nonché di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.

13.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale di cui si avvale, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del presente contratto nonché degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati a seguito dell'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

13.3 Il Fondo non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

13.4 L'Affidataria, pertanto, si assume l'obbligo di tenere indenne il Fondo da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque nonché da tutti i costi, le spese e/o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di Avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto di autore e/o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

13.5 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente paragrafo 13.4, della quale sia venuta a conoscenza.

### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

14.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, via PEC o mediante l'invio di una raccomandata A/R, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'Affidataria, nei seguenti casi:

- qualora, per grave inadempienza oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione dei Servizi nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
- nell'ipotesi di ingiustificata sospensione dei Servizi e/o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
- nel caso di inadempienze degli obblighi di cui agli Articoli: 2 (Oggetto del contratto); 3 (Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto); 4 (Personale); 5 (Corrispettivo e fatturazione); 6 (Verifiche e Penali); 7 (Variazioni dei servizi); 9 (Obblighi e garanzie dell'Affidataria); 10 (Privacy e riservatezza); 11 (Normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001); 12 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto); 13 (Responsabilità);
- in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria, in sede di selezione e di esecuzione contrattuale, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

14.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

#### **Art. 15 - Comunicazione tra le Parti**

15.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC.

Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **per il FONDO FOR.TE.**
  - e-mail: [direzione@fondoforte.it](mailto:direzione@fondoforte.it)
  - PEC: [direzione@pec.fondoforte.it](mailto:direzione@pec.fondoforte.it)
- **per la GFX S.r.l.**
  - e-mail: [s.francola@gefx.it](mailto:s.francola@gefx.it); [r.barchiesi@gefx.it](mailto:r.barchiesi@gefx.it)
  - PEC: [gefxsrl@pec.it](mailto:gefxsrl@pec.it)

#### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

16.1 All'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3, e per l'importo determinato, ai sensi dell'Art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in ragione della percentuale di ribasso applicata.

La somma garantita è pari ad **Euro 22.609,26 (ventiduemilaseicentonove/26)**, in quanto l'Affidataria beneficia della riduzione del 50% prevista dall'Art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 (**All. 6**).

16.2 Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile.

16.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva,

comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

16.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.

16.5 Nell'ipotesi di escussione totale e/o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti, ai sensi dell'Art. 5 del presente contratto, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

16.6 La cauzione prestata dall'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sarà progressivamente svincolata dal Fondo, secondo le modalità di cui all'Art. 103, comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

16.7 Detta cauzione è allegata al presente contratto (**Al. 7**).

#### **Art. 17 - Legge applicabile, Foro competente, controversie e clausole residuali**

17.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'Art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.

17.3 Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.

#### **Art. 18 – Responsabile del Procedimento**

18.1 Il Responsabile del Procedimento (RUP), nominato con determina Prot. D20/3332 del 16 Aprile 2020, è la Dott.ssa Eleonora Pisicchio, altresì, delegata alla firma del presente contratto.

18.2 L'Ufficio del RUP è sito in Via Nazionale n. 89/A – 00184 Roma (RM), Tel. 06/468457 e-mail: [direzione@fondoforte.it](mailto:direzione@fondoforte.it).

**Elenco allegati:**

- Disciplinare di gara (**Al. 1**);
- Capitolato Tecnico (**Al. 2**);
- Scheda Caratteristiche tecniche delle apparecchiature ed allegata documentazione tecnica (**Al. 3**);
- Offerta Economica (**Al. 4**);
- Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**Al. 5**);
- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (**Al. 6**);
- Garanzia definitiva (**Al. 7**)

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Fondo For.Te.

Il RUP/Direttore del Fondo

Dott.ssa Eleonora Pisicchio

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per l’Affidataria

GFX S.r.l.

n.q. di L.r.p.t. Dott. Sandro Francola

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)